

Plastica monouso, il blocco Ue colpisce l'industria della carta

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021

[articoli_31 maggio 2021 31](#)

Parte il polo italiano per il cloud “Gaia-X” a guida Confindustria

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021

[articoli_31 maggio 2021 35](#)

Premi ai funzionari che si impegnano di più sul Recovery Plan

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021

[articoli_31 maggio 2021 38](#)

Smart working al nodo sicurezza

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 41](#)

Imprese, 10mila progetti all'estero. Est Europa e Germania in testa

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 49](#)

Trasporto merci, meno unità in mare: noli alle stelle, navi in ritardo

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 51](#)

Sugar tax, vanno sommati gli edulcoranti naturali e sintetici

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 54](#)

Fincantieri investe 52 milioni sul benessere degli addetti dell'appalto

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 58](#)

L'azienda riavvia le trasferte. Ecco le regole post-Covid

scritto da Fabiana Capasso | Maggio 31, 2021
[articoli_31 maggio 2021 60](#)

TURCHIA – NUOVO REGOLAMENTO SUL MARCHIO “CE”

scritto da Monica De Carluccio | Maggio 31, 2021

Il 27 maggio scorso è entrato in vigore in Turchia il nuovo regolamento sul marchio “CE”, contestualmente è stato abolito il precedente regolamento attuato con decreto ministeriale del 12.12.2011.

Il nuovo regolamento è stato redatto nell’ambito dell’armonizzazione con la normativa dell’Unione Europea e si basa sul “Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti” e la Decisione n. (CE) 768/2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti”.

In allegato la traduzione in inglese del regolamento.

Ai sensi dell’articolo n. 5 del regolamento, mantenendo le altre responsabilità specificate nella regolamentazione tecnica pertinente, il produttore è ritenuto a;

1. a) emettere la documentazione tecnica richiesta dalla normativa tecnica pertinente;
2. b) svolgere e/o far svolgere procedure di valutazione della conformità;
3. c) rilasciare Dichiarazione di Conformità UE e/o altri documenti attestanti la conformità;
4. d) apporre il marchio “CE” sul prodotto;
5. e) conservare il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità UE per il periodo specificato nella regolamentazione tecnica pertinente, o per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul

mercato nei casi in cui il tempo non è specificato.

[“CE” MARK REGULATION](#)